



ALLEGATO E alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 1/3

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in _____

TRA

La Regione del Veneto – Giunta Regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore della Sezione Agroambiente a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del _____, n. _____;

E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, Via N. Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia;

PREMESSO CHE

- in applicazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, possono essere affidati all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura attività istruttorie in materia agricola mediante la sottoscrizione di una convenzione;
- la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” prevede all'articolo 5 che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco delle fattorie sociali;
- con deliberazione del 28 ottobre 2014, n. 151/CR, la Giunta regionale ha sottoposta alla Quarta Commissione consiliare il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;
- la Quarta Commissione Consiliare nella seduta del 12 novembre 2014 si è espressa favorevolmente, senza modifiche, sul testo della deliberazione n. 151/CR del 12 novembre 2014, con parere n. 627;
- il procedimento amministrativo di cui trattasi prevede che all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura venga affidata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n.31 nonché dall'articolo 6 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, l'istruttoria di parte degli accertamenti da effettuare sulle domande di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, così come indicati nell'allegato B della DGR. n. _____ del _____;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) delle attività istruttorie previste dalla DGR. n. _____ del _____ “Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”. Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Deliberazione/CR n. 151 del 28/10/2014”.

In particolare, AVEPA dovrà:

- a. approvare, entro venticinque giorni dalla data di pubblicazione della DGR. n. _____ del _____, sulla base di quanto contenuto nella medesima deliberazione, il manuale dei controlli per l'accertamento della presenza della documentazione essenziale nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente;
- b. inviare alla Sezione Agroambiente il manuale dei controlli suddetto;
- c. svolgere, sulle domande inviate dalla Sezione Agroambiente, l'accertamento della presenza della documentazione essenziale nonché dei requisiti oggettivi e soggettivi del richiedente;
- d. inviare alla Sezione Agroambiente gli esiti istruttori (check list) degli accertamenti compiuti secondo il manuale dei controlli entro i termini indicati nella DGR. n. _____ del _____;
- e. applicare i controlli sulle domande presentate per il tramite dei CAA, sulla base dei criteri e delle modalità individuati sul decreto di cui al punto 8 della DGR. n. _____ del _____;
- f. inviare alla Sezione Agroambiente gli esiti istruttori sui controlli effettuati sulle domande presentate per il tramite dei CAA.

2. La REGIONE dovrà:

- predisporre il decreto Direttoriale con il quale saranno individuati i criteri e le modalità dei controlli che AVEPA dovrà effettuare sulle domande presentate per il tramite dei CAA;
- effettuare il monitoraggio e valutazione di quanto svolto da AVEPA.

ARTICOLO 2 (Corrispettivi)

1. AVEPA e la REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

ARTICOLO 3 (Affidamento delle attività)

1. l'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a. DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento delle funzioni ha effetto a decorrere dalla data di stipula della convenzione e fino a revoca;
 - b. ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore della Sezione Agroambiente assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate all'Agenzia con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.

ARTICOLO 4 (Risoluzione e revoca)

1. La presente convenzione è da ritenersi risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
 - b) grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;

- c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.
2. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
 3. E' compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

ARTICOLO 5
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione, composta da n. 5 articoli , è dattiloscritta in n. 3 (tre) pagine.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto a _____ in data _____

PER LA REGIONE
IL DIRETTORE
SEZIONE AGROAMBIENTE

PER L'AVEPA
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 4 "Risoluzione e Revoca" e 5 "Disposizioni finali".

PER LA REGIONE
IL DIRETTORE
SEZIONE AGROAMBIENTE

PER L'AVEPA
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
VENETA PER I PAGAMENTI IN
AGRICOLTURA
